



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 dicembre 2020
(OR. en)

14319/20

EF 354
ECOFIN 1204
DELECT 187

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 9147 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 9147 final.

All.: C(2020) 9147 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2020
C(2020) 9147 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.12.2020

che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR) ha introdotto l'obbligo di adottare tecniche di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione ("requisiti di margine"). Tale obbligo è imposto alle controparti finanziarie che stipulano contratti derivati over-the-counter (OTC) non compensati mediante controparte centrale (CCP) nonché alle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale specifica ulteriormente tali tecniche di gestione dei rischi.

Alla luce dei progressi compiuti a livello mondiale verso l'attuazione del quadro internazionale e conformemente agli ultimi aggiornamenti apportati al quadro concordato a livello internazionale stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19, è necessario apportare una serie di adeguamenti al corpus normativo dell'UE al fine di favorire la coerenza a livello internazionale. Tali adeguamenti riguardano il trattamento di contratti a termine e swap su tassi di cambio regolati fisicamente, contratti infragruppo, opzioni su strumenti rappresentativi di capitale e l'attuazione dei requisiti di margine iniziale.

Il progetto di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza (AEV)¹ include modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione al fine di favorire ulteriormente la coerenza a livello internazionale verso l'attuazione del quadro internazionale.

Il progetto di norme tecniche di regolamentazione affronta anche il trattamento dei contratti derivati OTC novati da una controparte stabilita nel Regno Unito a una controparte stabilita in uno Stato membro a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.

Dopo l'uscita del Regno Unito dal periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, le controparti stabilite in tale paese non saranno più in grado di fornire nell'Unione alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" in conformità con le norme dell'UE relative al mercato unico². Per l'esecuzione di tali "eventi del ciclo di vita" su determinati contratti transfrontalieri (Regno Unito-UE) può essere necessaria l'autorizzazione negli Stati membri, in linea con i regimi nazionali dei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le controparti stabilite nel Regno Unito potrebbero quindi trovarsi a far fronte a 27 diversi regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tale novazione potrebbero essere soggetti a requisiti di margine che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti originari. Senza il recesso del Regno Unito dall'UE, essi avrebbero continuato a beneficiare normalmente dell'esenzione. L'attivazione di tali requisiti può costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

¹ 23 novembre 2020 AEV 2020 20

² In particolare la libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Le modifiche proposte pongono rimedio a questo disincentivo a trasferire contratti verso imprese stabilite nell'UE, prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali deroghe previste nel regolamento delegato della Commissione vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le modifiche proposte sono un adeguamento dei termini e delle norme per agevolare l'attuazione corrente del regolamento delegato della Commissione e, più in generale, del quadro internazionale. Inoltre, ciascuna delle modifiche proposte è di portata limitata. Pertanto, al fine di favorire quanto prima un'attuazione uniforme dei requisiti di margine bilaterali, le AEV non hanno condotto alcuna consultazione pubblica aperta, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti che istituiscono rispettivamente l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA. Tuttavia, sono stati consultati i gruppi delle parti interessate di ciascuna AEV.

Il riscontro è stato positivo nel complesso, dando pieno sostegno all'introduzione di tali modifiche. Un rispondente ha spiegato che esse affrontano le preoccupazioni in essere riguardanti l'allineamento agli sviluppi del quadro internazionale per la marginazione dei derivati non compensati: termini e attuazione delle fasi finali per gli utenti più piccoli, esenzioni mirate per i contratti a termine su tassi di cambio e i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente per i soggetti non sistemici, esenzioni mirate per le operazioni infragruppo e talune opzioni su strumenti rappresentativi di capitale.

Le AEV hanno preso nota del pieno sostegno all'introduzione rapida di tali modifiche.

Per quanto riguarda le modifiche relative alla fine della partecipazione del Regno Unito al mercato unico, data l'urgenza con cui è necessario fornire questa soluzione regolamentare al fine di agevolare il trasferimento dei contratti dal Regno Unito a controparti situate nell'UE, qualora le controparti decidano di farlo, le autorità europee di vigilanza non hanno condotto alcuna consultazione pubblica aperta, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, di ciascuno dei regolamenti che istituiscono rispettivamente l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si basa sul progetto di proposta delle AEV e propone sei modifiche mirate del regolamento delegato (UE) 2016/2251.

È introdotto un nuovo articolo 31 bis, che prevede un'esenzione permanente dalla costituzione e dalla raccolta del margine di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente se una delle controparti è diversa da un ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o se una delle controparti è una controparte stabilita in un paese terzo che, se fosse stabilita nell'Unione, non sarebbe considerata un ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del medesimo regolamento.

L'articolo 35 è modificato, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente soggetti a procedure di gestione del rischio in essere prima delle pertinenti date di applicazione di detto regolamento, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

L'articolo 36 è modificato come segue:

- conformemente al calendario modificato concordato a livello internazionale, è introdotta una nuova fase di attuazione per le controparti con derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore alla soglia di 50 miliardi di EUR. Di conseguenza, per tali controparti è rinviata di un altro anno l'ultima fase di attuazione. La nuova e l'ultima fase avrebbero dovuto essere applicate rispettivamente dal 1° settembre 2020 e dal 1° settembre 2021, ma sono rinviate di un anno a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Pertanto la nuova fase si applicherà a partire dal 1° settembre 2021 e l'ultima fase dal 1° settembre 2022;
- è prorogata fino al 20 giugno 2022 l'esenzione per le operazioni infragruppo transfrontaliere per le giurisdizioni riguardo alle quali la Commissione non ha adottato alcuna decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'EMIR, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3;
- è prorogata fino al 4 gennaio 2024 l'esenzione per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici azionari.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.12.2020

che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni³, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione⁴ specifica, tra l'altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, che le controparti finanziarie sono tenute ad avere per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 attua il quadro internazionale per lo scambio di garanzie concordato a livello mondiale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).
- (2) Molte controparti stipulano contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente per coprire i rischi associati alle loro esposizioni al rischio di cambio. Considerando il profilo di rischio specifico di tali contratti e la necessità di una convergenza normativa a livello internazionale, è opportuno limitare lo scambio obbligatorio del margine di variazione ai contratti tra le controparti maggiormente sistemiche. Dovrebbe essere introdotta un'esenzione permanente per tali contratti quando stipulati con soggetti che non sono enti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede un'introduzione graduale nel corso di un certo numero di anni in linea con il calendario di attuazione concordato dal CBVB e dalla IOSCO. Tale introduzione graduale mira a garantire la coerenza internazionale e quindi a ridurre al minimo le possibilità di arbitraggio regolamentare. Essa mira inoltre ad agevolare un'attuazione proporzionata ed efficace dei requisiti in questione dando alle controparti, a seconda della categoria delle stesse, del tipo di contratto e di quando esso è stato stipulato o novato, tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e

³ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

processi interni a tali requisiti. Infine, l'introduzione graduale prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251 tiene conto della portata e del livello di attuazione dei requisiti relativi allo scambio di garanzie concordato dal CBVB e dalla IOSCO per altre giurisdizioni, evitando così la frammentazione del mercato e garantendo alle controparti stabilite nell'Unione condizioni di parità a livello mondiale. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede più tempo per alcuni prodotti che in altre giurisdizioni non sono soggetti a requisiti di margine equivalenti.

- (4) Il CBVB e la IOSCO hanno modificato il proprio calendario per l'attuazione dei requisiti relativi allo scambio di garanzie al fine di sostenere un'attuazione agevole e ordinata a livello internazionale dei requisiti di margine, in particolare perché le controparti più piccole non sono state in grado di rispettare il termine inizialmente previsto. Inoltre, ci sono ancora paesi terzi in cui alcuni prodotti non sono soggetti a requisiti di margine equivalenti. Tale modifica del calendario di attuazione del CBVB e della IOSCO dovrebbe pertanto riflettersi nell'introduzione graduale prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (5) L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (le AEV) hanno monitorato i progressi compiuti dalle controparti nell'attuazione dei requisiti di margine iniziale per i derivati non compensati a livello centrale. Le AEV sono consapevoli che, nella fase finale di attuazione, tali requisiti si applicheranno per la prima volta a un gran numero di entità. Al fine di sostenere l'attuazione agevole e ordinata dei requisiti di margine tra i membri del CBVB e della IOSCO e di evitare la frammentazione del mercato, il termine per l'attuazione dei requisiti di margine iniziale dovrebbe essere prorogato di un anno supplementare per le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale compreso tra 8 e 50 miliardi di EUR.
- (6) Le AEV hanno anche monitorato l'impatto della pandemia di COVID-19 sui mercati finanziari, in particolare le sfide significative poste alle controparti da tale pandemia, tra cui lo spostamento del personale e la necessità di concentrare le risorse sulla gestione dei rischi associati alla relativa volatilità del mercato. Il quadro CBVB-IOSCO è stato modificato anche per tenere conto degli effetti della pandemia di COVID-19 e posticipare l'attuazione dei requisiti di margine iniziale. Tale modifica deve riflettersi nel calendario di attuazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Tale ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei requisiti di margine iniziale farebbe sì che le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale superiore a 50 miliardi di EUR siano soggette a tali requisiti a partire dal 1° settembre 2021 e che le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale superiore a 8 miliardi di EUR siano soggette a tali requisiti a partire dal 1° settembre 2022.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce una data di applicazione differita dei requisiti di margine bilaterali per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Tale data di applicazione differita è stata necessaria per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti di margine bilaterali prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nonostante gli sforzi compiuti per analizzare le giurisdizioni dei paesi terzi per le quali tali atti di esecuzione potrebbero essere giustificati, a oggi ne sono stati adottati solo due ai sensi

dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle operazioni in derivati OTC non compensate a livello centrale. Di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l'applicazione dei requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale per evitare l'involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell'Unione.

- (8) Per evitare la frammentazione del mercato e garantire alle controparti stabilite nell'Unione condizioni di parità a livello mondiale, dovrebbe anche essere garantita la convergenza normativa internazionale per quanto riguarda le procedure di gestione dei rischi per altre categorie di derivati OTC che non sono soggette a requisiti di margine equivalenti. In particolare, riconoscendo che in alcune giurisdizioni le opzioni su azioni singole e le opzioni su indici non sono soggette a requisiti di margine equivalenti e che è improbabile, soprattutto nel contesto attuale, che tali giurisdizioni si orientino presto verso una maggiore convergenza normativa per quanto riguarda tali prodotti, il trattamento di questi ultimi dovrebbe essere introdotto ancor più gradualmente. Tale ulteriore periodo transitorio dovrebbe fornire il tempo per monitorare gli sviluppi normativi in altre giurisdizioni e assicurare che nell'Unione siano in vigore requisiti adeguati per attenuare il rischio di controparte in relazione a tali contratti, evitando nel contempo la possibilità di arbitraggio regolamentare.
- (9) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione non si applicherà più nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. L'obbligo di scambio di garanzie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione fissa diverse date di applicazione delle procedure per lo scambio di garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale, a seconda della categoria della controparte di tali contratti. Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione.
- (10) Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Prima dell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale non erano tenute a scambiare garanzie e pertanto le negoziazioni bilaterali non erano coperte da garanzia oppure lo erano su base volontaria. Se le controparti fossero tenute a scambiare garanzie a seguito della novazione dei loro contratti per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione, l'altra controparte potrebbe non essere in grado di accettare la novazione. Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che esse possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza essere tenute a scambiare garanzie per i contratti novati.
- (11) Le controparti dovrebbero inoltre disporre di tempo sufficiente per sostituire le loro controparti stabilite nel Regno Unito. È pertanto opportuno differire la data a partire

dalla quale può essere attivato l'obbligo di scambiare garanzie per la novazione di tali contratti.

- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (13) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che le AEV hanno presentato alla Commissione.
- (14) Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente in linea con gli sviluppi internazionali. Data la portata limitata delle modifiche e l'urgenza della questione, sarebbe sproporzionato lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Le AEV hanno tuttavia chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (15) È necessario garantire il più rapidamente possibile la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, così che possano prepararsi adeguatamente a conformarsi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, la cui applicazione sarà influenzata dal presente regolamento delegato, in particolare per quanto riguarda i requisiti il cui attuale termine applicabile si avvicina rapidamente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Trattamento dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente

⁵ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁶ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 16/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non sia richiesta la costituzione o la raccolta di margini di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente se una delle controparti non è un ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* o non sarebbe considerata tale se fosse stabilita nell'Unione.

* Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (*GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1*).";

- (2) l'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Disposizioni transitorie

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono anche continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- (a) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], se anteriore;
- (b) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- (c) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il 1° gennaio 2021 e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:
 - (a) le pertinenti date di applicazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; oppure
 - (b) il 1° gennaio 2022.";

- (3) l'articolo 36 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - "e) a decorrere dal 1° settembre 2021, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;"

- ii) è aggiunta la lettera seguente:
- "f) a decorrere dal 1° settembre 2022, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume.";
- (b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;"
- (4) all'articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;"
- (5) all'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37, per tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, gli articoli di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2024."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.12.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN